



REGIONE SICILIANA

# COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Provinciale di Agrigento)

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>72</u> del registro	Approvazione schema di convenzione con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) di Agrigento per l'accoglienza di soggetti ammessi alla misura alternativa o alla sospensione del procedimento con Messa alla Prova e attività di Giustizia Riparativa. Legge n. 67 del 28/4/2014
data <u>17/10/2019</u>	

L'anno duemiladiciannove, il giorno diecisette, del mese di ottobre, dalle ore 15,30 e ss., nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

### LA GIUNTA MUNICIPALE

si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
SCALIA Caterina	Sindaco	<i>Caterina Scalia</i>	
SCHEMBRI Volpe Francesco	Vice Sindaco	<i>Francesco Volpe</i>	
PIRUZZA Giuseppe		<i>Giuseppe Piruzza</i>	
GAGLIANO Caterina	Assessore	<i>Caterina Gagliano</i>	

Assessori assegnati per legge: 4; in carica: 3.

Stante l'assenza del Segretario comunale, partecipa il Vice Segretario Dott. Salvatore Chiara, con funzioni consultive, referenti e di assistenza ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco Geom. Caterina Scalia, la quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

## PROPOSTA

Premesso:

- Che la legge del 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 02/05/2014, introduce importanti novità nell'ordinamento penale italiano, prima fra tutte la sospensione del procedimento con messa alla prova, già conosciuta nel processo penale a carico di imputati minorenni (art. 28 D.P.R. n. 448 del 1988), ed ora estesa, come da tempo si auspicava, anche agli imputati maggiorenni;
- Che il nuovo istituto costituisce anzitutto un percorso di risocializzazione e reinserimento alternativo per gli autori di reati di minore allarme sociale;
- Che, consentendo di evitare il dibattimento, rappresenta anche un importante strumento deflattivo del processo penale;
- Che, come la messa alla prova prevista per i minorenni, anche quella per gli adulti consiste nell'affidamento dell'interessato al Servizio Sociale per lo svolgimento di un programma di trattamento e nella prestazione di condotte riparatorie, volte alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato e, ove possibile, anche risarcitorie e prescrive lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Tuttavia la legge n. 67 del 2014 ha indicato talune peculiarità del lavoro socialmente utile, in linea con le indicazioni formulate all'art. 1 della medesima legge, laddove viene delegata al Governo la riforma del sistema sanzionatorio;
- Che il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di una attività non retribuita in favore della collettività, che deve tenere conto della professionalità e delle attitudini lavorative dell'imputato e le cui modalità di svolgimento non devono pregiudicare le sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute;
- Che tale attività lavorativa può essere svolta presso Enti pubblici o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, ovvero nelle strutture autorizzate, ai sensi dell'art. 116 del DPR n. 309/90;
- Che tale forma alternativa di sanzione assume una importante rilevanza sotto il profilo della rieducazione del condannato, in linea con quanto disposto dall'art. 27 della Costituzione;
- Che il programma di trattamento deve essere elaborato d'intesa con l'U.E.P.E., ossia con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, e deve comprendere tutte le prescrizioni comportamentali (sul luogo di dimora, sulla libertà di movimento e sull'eventuale divieto di frequentare determinati locali); dalle condotte riparatorie e risarcitorie, volte ad eliminare o attenuare le conseguenze del reato, a quelle relative ad una eventuale mediazione con la persona offesa;
- Che il programma di trattamento rappresenta quel percorso riabilitativo e risocializzante che l'imputato deve intraprendere durante la messa alla prova, e del quale fanno parte integrante anche i comportamenti indirizzati alla persona offesa.

Vista la richiesta di stipula di convenzione pervenuta dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) di Agrigento per la sospensione della Messa alla Prova e attività di Giustizia Riparativa, per le finalità di cui in premessa;

Visti, a tal fine, lo schema di convenzione (Allegato sub 1), composto da una premessa e da n. 3 articoli, e l'Allegato Tecnico (Allegato sub 2), con i quale vengono regolamentati i rapporti tra il predetto U.E.P.E. e questo Comune;

Valutata la conformità degli obiettivi previsti nel suddetto schema di convenzione al programma politico-amministrativo di questa Amministrazione Comunale;

Ritenuto, pertanto, di approvare il suddetto schema di convenzione sopra specificato, autorizzando il Sindaco pro-tempore alla relativa sottoscrizione;

Viste la Circolare n.5 del 12/01/2018 e la Circolare n. 14 del 02/03/2018 dell'INAIL concernenti il fondo di cui all'art. 1, comma 312, della legge n. 208/2015 per la copertura assicurativa per i soggetti interessati;

Atteso che dalla presente, per quanto prima esposto, non deriva alcun onere a carico del bilancio, per cui non va richiesto il parere in alla regolarità contabile e copertura finanziaria;

Visti:

- la Legge n. 142/90, così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- l'Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale del 15/3/1963, n.16;
- il vigente Statuto del Comune;


### PROPONE

per quanto esposto in narrativa, che qui appresso si intende trascritto, letto ed approvato:

1. Di approvare lo schema di convenzione per la sospensione della Messa alla Prova e attività di Giustizia Riparativa, composto da una premessa e da n. 3 articoli ( Allegato sub 1) e da un Allegato Tecnico (Allegato sub 2), da sottoscrivere tra questo Comune e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) di Agrigento, per l'accoglienza di soggetti ammessi alla misura alternativa o alla sospensione del procedimento con Messa alla Prova che hanno aderito ad un progetto ripartivo ai sensi della Legge n. 67/2014, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di autorizzare il Sindaco di questo Comune alla relativa sottoscrizione.
3. Dichiarare l'adottanda delibera di immediata esecutività.

Addì, 17/10/2019

Il Responsabile del Settore I  
Dott. Salvatore Chiara



~~~~~


Sulla proposta che precede, ad oggetto "Servizio di trasporto studenti pendolari presso istituti di scuola media superiore per l'a.s. 2018/2019. Assicurazione ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. n. 14/2002. Assegnazione obiettivo gestionale e relative risorse al Dirigente del Settore I", hanno formulato i seguenti pareri:

**REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Addi, 17/10/2019

IL TPO/DEL SETTORE I  
Dott. Salvatore Chiara



**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

Dato atto che sulla proposta presa in esame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, è stato acquisito il **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato;

Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il vigente O.R.EE.LL. e lo Statuto comunale.

**Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,**

**DELIBERA**

di approvare la parte narrativa e motivazionale ed il dispositivo della proposta testè esaminata, che qui s'intendono integralmente riportati senza aggiunte né modifiche.

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

**LA GIUNTA COMUNALE**

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

Aut. 1

CONVENZIONE TRA  
UFFICIO DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI \_  
COMUNE di \_  
ASSOCIAZIONE/ENTE, \_

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di AGRIGENTO (di seguito denominato UEPE),  
codice fiscale \_\_\_\_\_, nella persona del direttore Dott.ssa Rosa Maria Miraglia

nata a Brescia, elettivamente domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede legale  
dell' UEPE, in via Mazzini, 144

e il Comune/Associazione/Organismo/Ente \_\_\_\_\_ nella persona

del \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato, ai fini della

presente convenzione presso \_\_\_\_\_

Visto l'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: " le pene non possono consistere in  
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;

Vista la Legge n.354/75, e successive modifiche, e in particolare l'art.47 che prevede che" ( .. )  
l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato ( .. );

Visto il D.P.R. 230/2000, che prevede:

all'art. 1, comma 2 che "il trattamento rieducativo (..) è diretto, inoltre, a promuovere un processo di  
modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e  
sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";

all'art. 27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle  
motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili  
azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona  
offesa";

all'art. 68, comma 6, che le direzioni degli Istituti e degli UEPE "curino la partecipazione della  
comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";

all'art. 118, comma 8 lett. d) che il servizio sociale promuova "una sollecitazione ad una valutazione  
critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta  
penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo";

Visto che la legge n. 67/2014 ha innovato l'ordinamento penale introducendo:

l'art. 168 bis c. 2 c.p., che prevede che la messa alla prova per gli adulti "comporta ( .. ) altresì  
l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può  
implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale ( ... ). La concessione della messa alla  
prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità  
consiste in una prestazione non retribuita ( ... ) in favore della collettività, da svolgere presso lo

Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.”;

l'art. 464 bis c. 4 lett. b) c.p.p., che richiede, fra gli elementi del programma di trattamento per i soggetti ammessi alla messa alla prova per gli adulti, "le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale”;

Vista la L. n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che prevede, a) all'art. 6, che i comuni "nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse della collettività tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria”; b) all'art. 19 che i comuni provvedono a definire il piano di zona che individua, fra l'altro, "le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia”;

Vista la L. 266/91 "Legge quadro sul volontariato" e la L.383/2000 sulle "Associazioni di promozione sociale”;

Visto il Protocollo Operativo tra Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Nazionale del Volontariato in ambito penitenziario sottoscritto il 13 novembre 2014, in particolare l'art. 3 che prevede ambiti di programmazione congiunta finalizzati a favorire attività non retribuite a favore della collettività, lavoro di pubblica utilità e attività riparative e di utilità sociale;

Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato attraverso :

- una forma di riparazione che il condannato o l'imputato ammesso alla prova pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso;
- azioni riparatorie nei confronti della parte offesa, ove quest'ultima vi abbia consensualmente aderito;

Considerato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

Considerato che il programma di trattamento definito con il condannato/imputato e dallo stesso sottoscritto deve tener conto del suo impegno lavorativo e delle sue esigenze familiari;

Considerato che l'U.E.P.E. concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa, finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in esecuzione penale esterna o intramuraria, nonché alla predisposizione di programmi di trattamento per i soggetti ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

Considerato che il/la \_\_\_\_\_ si rende disponibile a inserire condannati/imputati che espletino attività non retribuita a beneficio della collettività nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie e/o istituzionali;

Precisato che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**Art. 1**  
**Finalità**

*La presente convenzione ha lo scopo di:*

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
- favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti ammessi a misura alternativa o ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova che hanno aderito ad un progetto riparativo;

**Art. 2**  
**Impegno delle parti**

*L'U.E.P.E. si impegna a:*

collaborare con il Comune di \_\_\_\_\_ l'Associazione/Ente \_\_\_\_\_

per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;

- segnalare al Comune di \_\_\_\_\_ l'Associazione/Ente \_\_\_\_\_ il nominativo di ogni soggetto in misura alternativa o ammesso alla prova che aderisce alla proposta di svolgere attività a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato e dell'autorizzazione dello stesso all'utilizzo dei dati sensibili che lo concernono.

Con riferimento a tutti i soggetti l'UEPE fornirà una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e l'eventuale specifica professionalità posseduta, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione dall'ente/associazione convenzionato/a;

- comunicare il nominativo del funzionario incaricato di eseguire il procedimento di misura alternativa alla detenzione/ sospensione del processo con messa alla prova all'interno, con il quale l'ente/associazione può rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell'attività riparativa;

- preparare ed accompagnare l'inserimento del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;

- promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento.

*Il Comune/Ente/Associazione \_\_\_\_\_ si impegna a:*

- individuare all'interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di impiego per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di persone in esecuzione di pena/ammesse alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

- collaborare con l'UEPE per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione, e per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;

- assumere l'onere dei premi per assicurazione (contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civili) per ciascun soggetto inserito, anche attraverso posizioni e polizze assicurative cumulative già attive per i propri dipendenti/aderenti. Limitatamente ai soggetti sottoposti alla Messa alla Prova L. 67/2014 e ai lavori di Pubblica Utilità ai sensi del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, l'Ente ospitante assume l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali;
- collocare presso la struttura che verrà individuata di volta in volta il soggetto ammesso allo svolgimento di attività di riparazione per le finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione;
- designare un referente per il progetto riparativo, che indirizzi l'attività della persona, la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti con l'UEPE;
- partecipare alla valutazione dell'andamento del progetto riparativo, secondo le scadenze che saranno individuate di concerto con l'UEPE, al fine di esaminare, anche dopo aver sentito il soggetto interessato, l'opportunità di introdurre modifiche, proseguire o interrompere il progetto;
- rilevare, anche con strumenti informatici, la presenza giornaliera e gli orari dell'affidato/imputato, mettendoli a disposizioni dell'UEPE con cadenza almeno mensile ed ogni qualvolta richiesto;
- segnalare tempestivamente eventuali assenze ingiustificate, inadempienze o comportamenti non idonei dell'affidato/imputato;
- produrre, al termine del periodo di svolgimento dell'attività riparativa, un attestato relativo alla durata e tipologia di attività prestata.

### Art. 3

#### Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.

Ciascuna parte può recedere dalla convenzione fornendo preavviso scritto di almeno novanta giorni alle altre parti contraenti.

Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuali in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Per ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto competente è l'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Foro di \_\_\_\_\_

Luogo e data. \_\_\_\_\_

Il Direttore dell'UEPE

Il Rappresentante del Comune/Ente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE  
DEL PROTOCOLLO D'INTESA CON  
L'UFFICIO LOCALE DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA DI AGRIGENTO  
PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FAVORE DELLA COLLETTIVITA'**

**ENTE SOTTOSCRITTORE**

- Ragione sociale \_\_\_\_\_
- Sede legale \_\_\_\_\_
- Recapito telefonico \_\_\_\_\_
- E-mail - \_\_\_\_\_
- P. IVA/C.F. \_\_\_\_\_
- Rappresentante legale \_\_\_\_\_


**CONDIZIONI DI IMPIEGO**

- Sede di impiego dei volontari \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Numero max di lavoratori impiegabili contemporaneamente \_\_\_\_\_
- Orario di lavoro previsto \_\_\_\_\_
- N. di giorni lavorativi per settimana \_\_\_\_\_
- Giorno di riposo \_\_\_\_\_
- Mansioni prevalenti (breve descrizione) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

Geom. Caterina Scalia



L'ASSESSORE ANZIANO



IL V. SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione degli sull'albo on line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, in rispetto dell'art. 6 della legge regionale 26/06/2015, n. 11, è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Addi,

L'Addetto alla pubblicazione sull'albo on line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 17/10/2014:

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

Dalla residenza municipale, li 17/10/2014

IL V. SEGRETARIO COMUNALE

